

Pagina a cura
DI BRUNO PAGAMICI

Fondo di garanzia, piatto arricchito

Il governo incrementa le potenzialità del Fondo di garanzia per le Pmi. Con il varo della legge di Bilancio 2018, l'esecutivo ha approvato una norma del decreto legge recante disposizioni urgenti in materia finanziaria (dl 148/2017) in base alla quale la dotazione del Fondo di cui alla legge 662/96 verrà incrementata di 300 milioni euro per il 2017 e di 200 milioni euro per il 2018. Il provvedimento fa il paio con un precedente intervento normativo (decreto Mise del 6 marzo 2017) che ha apportato significative modifiche al modello di valutazione delle imprese utilizzato per la determinazione del merito creditizio delle Pmi ai fini dell'accesso al Fondo, che tuttavia non si applica alle richieste di intervento relative a operazioni finanziarie riferite alle nuove imprese, alle start-up innovative e agli incubatori certificati.

Le nuove regole. Le modalità di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le Pmi sono state oggetto di modifica in seguito alla riforma (dm 6 marzo 2017) che ha introdotto un sistema di rating per la valutazione del merito di credito delle imprese e sulla rimodulazione delle percentuali di copertura del Fondo. L'obiettivo che si è posto il legislatore della riforma è stato quello di:

- ampliare la platea dei beneficiari;
- rafforzare il ruolo del Fondo a sostegno delle imprese più rischiose;
- assicurare maggiore sostegno agli investimenti;
- ridurre l'assorbimento di risorse pubbliche e favorire il cofinanziamento regionale;
- potenziare il ruolo dei confidi.

I soggetti beneficiari. I beneficiari delle garanzie del Fondo sono le Pmi e i professionisti, a esclusione dei soggetti operanti nel settore finanziario e assicurativo e nei settori dell'agricoltura e della pesca, nonché le mid-cap.

Condizioni per l'accesso alla garanzia. La garanzia potrà essere concessa esclusivamente a condizione che i soggetti beneficiari:

- non rientrino nella definizione di «impresa in difficoltà»;
- non presentino, alla data della richiesta di garanzia, sulla posizione globale di rischio, esposizioni classificate come «sofferenze»;
- non presentino, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempimenti probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate;
- non siano in stato di scioglimento o di liquidazione, ovvero sottoposti a procedure concorsuali.

Il Fondo di garanzia per Pmi	
Risorse	Il dl fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018 ha stanziato risorse aggiuntive per 300 milioni nel 2017 e 200 milioni nel 2018
Accesso alle garanzie	La garanzia del Fondo potrà essere concessa con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> • garanzia diretta, su richiesta dei soggetti finanziatori • controgaranzia e riassicurazione, su richiesta dei soggetti garanti
Limiti alla concessione della garanzia	La garanzia è concedibile purché i beneficiari: <ul style="list-style-type: none"> • non rientrino nella definizione di «impresa in difficoltà» • non presentino posizioni di rischio in «sofferenza» • non presentino esposizioni finanziarie scadute e/o sconfinanti deteriorate • non siano in liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali
Importo concedibile	L'importo massimo garantito per singolo soggetto beneficiario non può essere superiore a 2.500.000 euro
Esenzioni	Il modello di valutazione non si applica alle operazioni finanziarie: <ul style="list-style-type: none"> a) riferite a nuove imprese (attività iniziata da non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, o sulle due ultime dichiarazioni dei redditi) b) riferite a start-up innovative e incubatori certificati c) di microcredito (operatori abilitati iscritti nell'elenco ex art. 111, Tub) d) di importo non superiore a 25.000 euro per singolo beneficiario (35.000 euro con garante autorizzato)

Le percentuali di copertura. Oltre all'introduzione del modello di rating, la riforma ha previsto una revisione delle percentuali di copertura del Fondo. In particolare, il nuovo sistema differenzia le percentuali di copertura, oltre che in funzione della durata e della tipologia dell'operazione, anche della rischiosità dell'impresa garantita. In dettaglio, il decreto prevede più elevate percentuali di copertura per le operazioni maggiormente rischiose e coperture più basse per le operazioni meno rischiose. In tale ambito è prevista la possibilità per le regioni di incrementare le percentuali di copertura con risorse proprie, anche provenienti dai fondi strutturali.

La garanzia dell'80%. Le operazioni riferite a start-up innovative e a incubatori certificati, nonché per le operazioni di microcredito e di importo ridotto (fino a 35 mila) sono garantite sempre all'80% e non si applica il modello di rating. Per tali operazioni vale, quindi, la valutazione effettuata dagli istituti finanziari (ovvero dai soggetti richiedenti la controgaranzia).

La riforma ha inoltre introdotto una distinzione tra controgaranzia e riassicurazione. Quest'ultima è il rein-

tegro da parte del Fondo, nei limiti della misura di copertura, di quanto liquidato dai soggetti garanti ai soggetti finanziatori. La controgaranzia, invece, è intesa come la garanzia concessa ai soggetti garanti e sarà attivabile dai soggetti finanziatori in caso di doppio default (dell'impresa beneficiaria e del soggetto garante).

Il rischio tripartito. Una ulteriore novità della riforma è l'introduzione delle operazioni finanziarie a rischio tripartito, volte a favorire l'attività dei confidi. Si tratta di operazioni finanziarie di importo fino a 120 mila euro presentate al Fondo esclusivamente da soggetti garanti autorizzati. Per la valutazione di tali operazioni (sulle quali non si possono acquisire garanzie reali, bancarie o assicurative a carico dell'impresa) non si applica il modello di rating. Il rischio delle stesse, che saranno ammesse al Fondo su base automatica, è valutato esclusivamente dai soggetti finanziatori e dai soggetti garanti.

È stato inoltre innalzato l'importo massimo garantito per impresa a 2,5 milioni di euro per tutte le operazioni (mentre in precedenza diverse operazioni del Fondo possono essere garantite solo fino a 1,5 milioni).

Entrata in vigore. La riforma, per la quale è necessario un decreto ministeriale che adegui ai contenuti della riforma le disposizioni operative del Fondo, entrerà in vigore dopo il 1° gennaio 2018, a conclusione di una fase di sperimentazione del rating con esclusivo riferimento alle richieste di garanzia sui finanziamenti «nuova Sabatini».

Il modello di rating. Il modello di rating che sostituisce il previgente sistema di scoring, verrà inizialmente utilizzato, al fine di testarne l'efficacia, esclusivamente in relazione ai finanziamenti per l'acquisto di beni strumentali di cui alla cosiddetta «Nuova Sabatini» (art. 2 del dl 69/2013). Tali operazioni hanno priorità d'istruttoria e delibera rispetto alle altre operazioni e beneficiano di una copertura della garanzia diretta fino all'80%; per quanto riguarda gli interventi di controgaranzia, le operazioni sono coperte fino all'80% dell'importo garantito dai confidi o da altri fondi di garanzia, a condizione che gli stessi abbiano coperto l'operazione fino a un massimo dell'80%.

Il modello di rating, testato su un campione di circa 270 mila Pmi, stima la rischiosità delle imprese in termini di

probabilità di inadempimento (pd o tasso di default). La soglia limite di pd accettabile ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo è stata fissata al 9,43. Secondo le analisi svolte dal Mise, tale soglia escluderebbe dalla possibilità di accesso al Fondo circa l'8% delle Pmi italiane.

Le imprese saranno collocate, in funzione della pd calcolata tramite il modello di rating, in 5 classi di merito.

Le classi di merito. Alle classi di merito creditizio 1, 2, 3, 4, 5 corrisponde la probabilità di inadempimento massima, rispettivamente, fino a 0,12%, fino a 1,02%, fino a 3,62%, fino a 9,43%, più del 9,43%. Le imprese rientranti nelle prime quattro classi saranno ammesse automaticamente alla garanzia del Fondo, mentre quelle appartenenti alla quinta classe non saranno ammissibili.

Inoltre, con il modello di rating è entrata in funzione una nuova procedura automatica per la compilazione delle domande da parte dei soggetti richiedenti. In particolare, ai sensi di tale procedura, i dati contabili dell'impresa, qualora disponibili, saranno importati automaticamente da Infocamere e dall'Agenzia delle entrate.

Nel caso le informazioni non siano disponibili su tali banche dati (per esempio nel lasso di tempo che intercorre tra l'approvazione dei bilanci e la pubblicazione nei registri pubblici) sarà compito della banca inserirli manualmente, o attraverso i propri database, nel modulo di richiesta della garanzia.

Esenzioni. Il modello di valutazione non si applica alle richieste di intervento relative a operazioni finanziarie:

- riferite a nuove imprese, ovvero soggetti che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, ovvero sulle due ultime dichiarazioni dei redditi;

- riferite a start-up innovative e incubatori certificati;

- di microcredito; in tale ambito gli operatori sono i soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'art. 111 del Tub;

- di importo non superiore a 25 mila euro per singolo soggetto beneficiario (35 mila euro qualora presentate da un soggetto garante autorizzato).

Le operazioni finanziarie riferite a nuove imprese potranno ottenere la garanzia solo se concesse a fronte di un programma di investimento, con relativo piano di copertura finanziaria. I mezzi propri apportati dal soggetto beneficiario dovranno essere pari ad almeno il 25% dell'importo del programma.